

Sussiste il reato di [#maltrattamentiinfamiglia](#) anche se nel caso in cui la vittima, pur non più convivente con l'autore del reato, continui ad avere con quest'ultimo un legame conseguente alla presenza di figli. Con una recente pronuncia, la [#CortediCassazione](#) ha confermato l'orientamento già chiarito in diverse occasioni, statuendo come, anche qualora sia venuta meno la convivenza, non solo sia configurabile il reato, ma questo sia anche aggravato dalla presenza dei figli. Con la pronuncia in esame gli Ermellini, nel respingere il tentativo della difesa di inquadrare la condotta nell'alveo del più lieve reato di stalking, hanno chiarito come, nei casi di cessazione della convivenza, sia in ogni caso configurabile il reato ex art. 572 c.p. di maltrattamenti in famiglia, e non quello ex art. 612 bis (atti persecutori), quando le parti siano legate da un vincolo familiare, connotato anche alla presenza di figli e quindi, all'esercizio della responsabilità genitoriale. Secondo i Giudici di legittimità, quindi, un rapporto sentimentale non può definirsi concluso qualora la coppia sia unita dalla presenza di figli. Pertanto, anche successivamente all'interruzione dell'unione, gli ex partner, rimanendo genitori, sono chiamati a relazionarsi in ordine alle esigenze quotidiane dei figli, nell'ottica di garantirgli una crescita serena. Sent. n. 44263/2022, III Sez. Penale

Avv. Simona Bevilacqua